

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 20.

Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Riordino delle funzioni

Art. 1

Finalità

1. La presente legge conformandosi agli articoli 48, 54 e 55 dello Statuto, ai principi di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 15 marzo 1997, n. 59 ed alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, con particolare riguardo al principio di sussidiarietà, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni amministrative degli Enti del sistema delle autonomie, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2 della Costituzione ed in quelle conferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2

Riordino delle funzioni

1. La Regione entro tredici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi e i criteri in essa contenuti, provvede alla attribuzione o delega agli Enti locali delle funzioni amministrative regionali.

2. L'attribuzione e la delega avvengono secondo i seguenti principi:

- a) concentrazione nell'ente locale della responsabilità gestionale, organizzativa e finanziaria della funzione trasferita o delegata;
- b) contestuale trasferimento all'ente locale delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate, da determinare con riferimento a parametri obiettivi.

3. Le leggi regionali di riordino delle funzioni amministrative escludono, in coerenza con il ruolo di governo

della Regione, una configurazione di quest'ultima come centro ordinario di spesa.

4. Qualora non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti, nessun servizio, sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario o vantaggio economico di qualunque genere può essere reso direttamente dalla Regione, ad eccezione degli interventi a carattere unitario o a favore di enti locali e di organismi, associazioni e società a rilevanza regionale, provinciale o sovracomunale.

5. Gli Enti locali esercitano le funzioni attribuite o delegate secondo i criteri della presente legge, in pienezza di autonomia con i limiti derivanti dalla legge regionale di cui all'articolo 7.

Art. 3

Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.

2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario tassativamente individuate dalla legge.

Art. 4

Funzioni amministrative delle Province

1. La Provincia, Ente locale intermedio tra Comune e Regione, esercita le funzioni amministrative di programmazione nella generalità delle materie e delle competenze proprie, attribuite o delegate.

2. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali funzioni amministrative di tipo gestionale nelle materie di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

Funzioni amministrative dei Comuni

1. Il Comune esercita, secondo i criteri della presente legge, la generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale.

2. Le leggi regionali di riordino delle funzioni individuano le modalità di esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Comuni nel rispetto dei principi di autonomia dell'ente, di economicità, di efficienza e di efficacia.

3. Le leggi regionali di cui al comma 2 possono stabilire per particolari materie che le funzioni amministrative attribuite o delegate siano esercitate dai Comuni che raggiungono una determinata dimensione demografica e che negli altri Comuni le funzioni suddette siano esercitate in forma associata.

Art. 6

Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di Enti locali

1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza regionale può essere decentrato, in via amministrativa, ad Enti locali, nei casi in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.

2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, previa intesa con l'Ente locale o gli Enti locali interessati, ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio regionale.

3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni decentrate.

4. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo attinenti a funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione, la Giunta regionale può avvalersi di uffici di Enti locali, previa intesa con gli Enti locali medesimi. Gli atti che dispongono l'avvalimento sono adottati nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3.

Art. 7

Programmazione

1. La legge regionale stabilisce le tipologie, i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti della programmazione e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

2. Ai Comuni sono riconosciuti autonomi poteri di promozione e di proposta anche nelle materie e per le funzioni amministrative non rientranti nella loro diretta competenza.

Art. 8

Proposte di riordino

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente titolo, la Conferenza permanente di cui al titolo II elabora, entro quattro mesi dall'insediamento e, per le funzioni e compiti conferiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro quattro mesi dalla emanazione di ciascun decreto legislativo di cui all'articolo 1 della legge medesima, proposte di riordino delle funzioni, previa loro organica ricognizione.

2. La Conferenza è assistita da una segreteria composta pariteticamente da funzionari della Giunta regionale e da soggetti designati dagli organismi di cui al comma 1, lettere d), e) e f) dell'articolo 10.

TITOLO II

Conferenza permanente

Art. 9

Conferenza permanente

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione con i Comuni, le Province e gli altri Enti locali.

2. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale.

Art. 10

Composizione

1. La Conferenza di cui all'articolo 9 è composta da:

- a) il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato che la presiede;
- b) l'assessore regionale competente nella materia oggetto dell'ordine del giorno;
- c) due membri designati nel proprio seno dal Consiglio regionale;
- d) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
- e) cinque rappresentanti designati dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI) di cui uno scelto fra gli amministratori dei comuni capoluogo di provincia, tre fra gli amministratori dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ed uno fra gli amministratori dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- f) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCCEM).

2. Ai componenti della Conferenza di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

Art. 11

Nomina e durata in carica

1. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale.

2. A tal fine le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La Conferenza è convocata dal suo Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

4. In fase di prima applicazione della presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina dei componenti della Conferenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 12

Funzioni

1. La Conferenza è organo consultivo della Regione. Formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali.

2. La Conferenza esprime parere sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge di delega e attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali.

3. La Conferenza si esprime inoltre:

- a) sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate;
- b) sugli schemi delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 2.

4. La Conferenza può formulare proposte sulle normative regionali da semplificare e razionalizzare e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. La Conferenza, inoltre, può formulare, alla Giunta regionale, proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Conferenza Stato-Città di cui al DPCM 2 luglio 1996 e al Comitato delle Regioni, di cui agli articoli 198A, 198B, 198C del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dal Trattato dell'Unione europea.

6. Le proposte di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate al Consiglio regionale.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal titolo II della presente legge, previsti in lire 25 milioni annui, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio di previsione del corrente esercizio.

2. Per gli esercizi successivi la relativa spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 giugno 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare dei contenuti della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Indice degli articoli;
- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- Stanziamento di bilancio;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

INDICE

TITOLO I - Riordino delle funzioni

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Riordino delle funzioni
- Art. 3 - Funzioni amministrative della Regione
- Art. 4 - Funzioni amministrative delle Province
- Art. 5 - Funzioni amministrative dei Comuni
- Art. 6 - Decentramento amministrativo di funzioni della Regione e avvalimento di uffici di Enti locali
- Art. 7 - Programmazione
- Art. 8 - Proposte di riordino

TITOLO II - Conferenza permanente

- Art. 9 - Conferenza permanente
- Art. 10 - Composizione
- Art. 11 - Nomina e durata in carica
- Art. 12 - Funzioni
- Art. 13 - Norma finanziaria

Procedimento di formazione della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoclenati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Varisco, Vanni, Armano, Campion, Gabanizza, Paolucci, Rolando, Sprocati e Vigna relativa a "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di deleghe agli enti locali" (progetto di legge n. 81);
- disegno di legge relativo a "Istituzione della conferenza permanente Regione-Autonomie locali" (deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 1996, n. 50/DDDL) (progetto di legge n. 217);
- disegno di legge relativo a "Norme per l'attribuzione o la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali" (deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 1997, n. 4/DDDL) (progetto di legge n. 270);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 1ª commissione consiliare la quale, sulla base delle predette iniziative legislative, ha elaborato un unico progetto di legge denominato: "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali";
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 aprile 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 aprile 1997, n. 3761;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 aprile 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 maggio 1997, n. 2165/23202, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale

- Entro il **18 luglio 1997**, il Presidente della Giunta regionale, nomina i componenti della conferenza permanente Regione-Autonomie locali (art. 11, comma 4, l.r. n. 20/1997).
- Entro il **18 luglio 1998**, la Regione provvede alla attribuzione o delega agli Enti locali delle funzioni amministrative regionali secondo i seguenti principi (art. 2, commi 1 e 2, l.r. n. 20/1997):
 - a) concentrazione nell'ente locale della responsabilità gestionale, organizzativa e finanziaria della funzione trasferita o delegata;

- b) contestuale trasferimento all'ente locale delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate, da determinare con riferimento a parametri obiettivi.

Stanziamento di bilancio:

- L. 25 milioni Capitolo 3002

"Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese"

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Dipartimento per gli enti locali